



REGIONE TOSCANA COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE Bando di Concorso Comunale Integrativo Anno 2018 -

**Aggiornamento della Graduatoria Comunale Generale
relativa al Bando di Edilizia Residenziale Pubblica Anno 2016**

Il Responsabile del Settore Gestione Assetto del Territorio
in attuazione della Determinazione R.G. n. 566 del 05/10/2018 esecutiva,

RENDE NOTO

che dal giorno 15/10/2018, secondo le scadenze sottomenzionate, è pubblicato il presente bando di concorso indetto ai sensi dell'Art. 3 della L.R. n. 96 del 20/12/1996, così come modificata dalla Legge R.T. n. 41 del 31/03/2015 e del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/10/2016 e finalizzato all'aggiornamento della Graduatoria Comunale Generale relativa al Bando E.R.P. anno 2016, inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica comunali che si renderanno disponibili nel Comune di Pieve a Nievole.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso

Così come disposto dall'Art. 3 e dall'Allegato A della L.R. n. 96/96 e s.m.i., possono partecipare al presente bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia soggetti già collocati in graduatoria e.r.p. comunale generale definitiva vigente, sia soggetti già assegnatari di alloggio E.R.P.;

L'istanza può essere presentata dai richiedenti, assieme al relativo nucleo familiare, che alla data di pubblicazione del bando risultino residenti nel comune di Pieve a Nievole o che nel medesimo svolgano la propria attività lavorativa.

Tutti i componenti del nucleo devono essere in possesso dei requisiti sotto elencati, ad eccezione del requisito previsto al successivo punto b) di questo articolo, che deve essere posseduto dal solo richiedente intestatario.

a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'unione europea.

Possono accedere al presente Bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani e comunitari, gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e quelli in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno 5 anni;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

Per l'indicazione della situazione patrimoniale immobiliare è possibile ricorrere all'autocertificazione ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in merito all'indicazione della situazione patrimoniale immobiliare prevista dal punto c) del suddetto comma 1, per i seguenti richiedenti:

- cittadino italiano con riferimento a proprietà a destinazione abitativa ubicate nello Stato italiano;

- cittadino italiano oppure cittadino appartenente all'Unione Europea con riferimento a proprietà a destinazione abitativa ubicate all'estero: in questo caso è obbligatorio indicare l'Amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari del paese di provenienza o estero, per permettere all'Amministrazione Comunale di eseguire le dovute verifiche.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, non potrà rilasciare dichiarazione sostitutiva in merito a proprietà a destinazione abitativa ubicate all'estero, ma dovrà produrre relativa documentazione riguardante attestazioni o certificati in corso di validità, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero stesso, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale.

I soggetti titolari di proprietà in Italia o all'estero assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, nonché i titolari pro-quota di diritti reali, dovranno essere in possesso al momento della presentazione della domanda al presente bando o in fase di presentazione delle integrazioni, dell'*attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio*.

In merito alla suddetta indisponibilità, i cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno possedere, al momento della presentazione della domanda al presente bando o in fase di presentazione delle integrazioni, la documentazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti l'indisponibilità del bene.

Secondo quanto previsto dal Regolamento delle modalità di assegnazione, si intende indisponibile l'alloggio che rientra in uno o più dei casi di seguito indicati:

- a) unità immobiliare dichiarata inagibile dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- b) l'unità immobiliare sia abitata da un comproprietario e dalla sua famiglia e l'uso contestuale da parte della famiglia assegnataria genererebbe una situazione di sovraffollamento rispetto agli standard stabiliti all'Art. 13 comma 10 della L.R.T. 96/1996 e s.m.i.;
- c) quota di proprietà è inferiore a 1/5;
- d) altri particolari casi di indisponibilità documentate che saranno sottoposte alla valutazione della Commissione E.R.P..

Sono esentati da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte, i cittadini di altro Stato ai quali è stata riconosciuta la condizione di rifugiato politico o è stata assicurata una protezione internazionale sussidiaria e umanitaria. Tali nuclei dovranno solo autocertificare nella domanda al presente Bando ERP quanto richiesto al presente punto.

e) assenza di titolarità, da parte dei componenti il nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. per i casi previsti all'art. 35, comma 2, lettere b),c), d) ed e) della L.R. n. 96/96 e s.m.i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di E.R.P. senza le autorizzazioni previste alle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda al presente bando.

Tali requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

I requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.

Ai sensi dell'Art. 13 della L.R.T. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune in sede di assegnazione degli alloggi procede all'accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda, alla verifica della permanenza dei medesimi nonché alla eventuale modifica dei punteggi attribuiti per le condizioni socio-economiche e familiari dei soggetti o per le condizioni abitative.

Qualora venga accertata la mancanza di alcuno dei requisiti dei richiedenti, il Comune procede alla modifica dei relativi punteggi, ovvero alla ricollocazione o all'esclusione dalla graduatoria, dandone comunicazione agli interessati nonché alle conseguenti modifiche della stessa.

Al fine del presente Bando il nucleo familiare è composto da una sola persona, ovvero dai soggetti sotto indicati:

- i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- i figli anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- le coppie coniugate;
- le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- i componenti di coppie di futura formazione. Al momento dell'assegnazione dell'alloggio la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

Art. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall' art.1 del presente bando di concorso e delle condizioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 6 ai sensi degli Artt. 46 e 47 del Testi Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sarà applicato l'art. 33 delle L.R.T. n. 96/96 e s.m.i. che prevede la cancellazione dalla graduatoria ovvero l'annullamento dell'assegnazione.

Art. 3 - DOCUMENTI PER L'ACCESSO AL BANDO

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/carta soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- copia permesso di soggiorno almeno biennale (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- certificazione attestante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della regione Toscana, da parte del richiedente, da almeno 5 anni;
- certificazione ISEE in corso di validità;
- copia della documentazione relativa ai redditi del richiedente e degli eventuali ulteriori componenti del nucleo familiare;

- copia certificato o attestazione rilasciati dalla competente autorità dello stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare, per gli stati e le qualità personali dei cittadini stranieri, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI

Documentazione da allegare alla domanda, comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati:

- copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente o copia della ricevuta della richiesta presentata all'autorità competente comprovante la condizione di Alloggio Improprio o la presenza di barriere Architettoniche;
- documentazione attestante che l'uso di beni mobili registrati con valore superiore a € 25.000,00 è indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa di un componente del nucleo familiare;
- certificazione attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Pieve a Nievole da almeno 10 (dieci) anni dalla data di pubblicazione del bando;
- copia del contratto di locazione registrato e copia delle ultime sei ricevute attestanti il pagamento dello stesso canone di locazione o dichiarazione resa dal proprietario dell'abitazione in cui si attesti che il canone, per lo stesso periodo temporale sopra riportato, è stato regolarmente corrisposto, corredata dalla copia di un documento di identità dello stesso;
- copia della eventuale omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione al fine della definizione della composizione del nucleo familiare;
- copia della certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti in possesso delle condizioni di invalidità di cui ai punti A4, A4Bis, A4Ter, del successivo art. 6 del presente bando di concorso;
- copia certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo per l'assegnazione dell'eventuale punteggio di cui al punto A.7 del successivo Art. 6 del presente bando;
- copia della convalida di sfratto per finita locazione da parte del giudice o copia della licenza di finita colazione.

Art. 5 – DISTRIBUZIONE, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di Concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pieve a Nievole.

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- Ufficio Casa e Ufficio relazioni con il Pubblico U.R.P. del Comune di Pieve a Nievole. P.zza XX Settembre n. 1 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 – Tel. 0572.95631 - 956338;
- Sito istituzionale del Comune di Pieve a Nievole www.comune.pieve-a-nievole.pt.it ;

I termini di presentazione delle domande sono stabiliti in 60 giorni e decorrono dalla data di pubblicazione del bando, sarà pertanto possibile presentare la domanda, pena l'esclusione della stessa, entro il termine improrogabile del giorno 14/12/2018 alle ore 13.00.

La domanda relativa al presente bando di concorso, compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, contenente la copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Pieve a Nievole esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pieve a Nievole posto in P.zza XX Settembre n. 1;
- spedite con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Pieve a Nievole, P.zza XX Settembre n. 1 - 51018 Pieve a Nievole (PT). In questo caso farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante al momento la spedizione del plico;
- inviata tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Pieve a Nievole comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it . In questo caso la domanda sarà accolta solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata e qualora vi sia corrispondenza fra l'autore

della domanda e il soggetto identificativo con le credenziali PEC, oppure in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).

Si ricorda che la mancata sottoscrizione della domanda è causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

Art. 6 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I Punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare.

Ai sensi dell'All. B della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) CONDIZIONI SOCIALI-ECONOMICHE-FAMILIARI	
a-1 reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:	PUNTEGGIO
costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona:	punti 2
non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (€ 6.596,46) per persona:	punti 1
a-2 nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il 65° anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4bis, o a-4ter:	punti 2
a-3 nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare.	punti 1
Con uno o più figli minori a carico:	punti 2
In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.	
a-4 nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età e che non abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative (Allegare copia del relativo certificato di invalidità):	
<i>In misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%</i>	punti2
<i>In misura pari al 100%</i>	punti 3
a-4bis nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative (Allegare copia del relativo certificato di invalidità):	punti 3
a-4ter nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (Allegare copia del relativo certificato di invalidità):	punti 4

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis, a-4ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;	
a-5 richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a 70 km	punti 1
<i>Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.</i>	
a-6 nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico;	punti 2
a-7 nucleo familiare composto da una sola persona con:	
a. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di pubblicazione del bando	punti 1
b. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico (allegare idonea documentazione)	punti 2
c. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico (allegare idonea documentazione)	punti 3
d. un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4bis	punti 4
e. un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4ter	punti 5
f. due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4bis o a-4ter	punti 6
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;	
I punteggi di cui ai punti d. e. f. non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4 a-4bis e a-4ter.	
B) CONDIZIONI ABITATIVE:	
b-1 situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente dovute a:	
b-1.1 abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione:	punti 2
<i>Ai fini di cui al presente punto b.1.1 l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.</i>	
<i>Il punteggio di cui al presente punto b.1.1, non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);</i>	
<i>Tale situazione deve sussistere da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando.</i>	
b-1.2 abitazione in alloggio avente barriere architettoniche, documentate dalla competente autorità pubblica, tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;	punti 2
b-1.3 abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati:	punti 3

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b.1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

b-1.4 abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo delle situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. (Allegare copia del contratto di locazione e copia delle ricevute delle ultime 6 mensilità). Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo.	punti 3
---	---------

b-1.5 abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione (allegare copia della convalida del giudice). Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni 2.	punti 2
---	---------

C) CONDIZIONI DI STORICITA' DI PRESENZA:

c-1 residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito del Comune di Pieve a Nievole, da almeno 10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del bando:	punti 2
---	---------

c-2 presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato:	punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.
--	--

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti

In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, si fa riferimento ai bandi ERP pubblicati fino a dieci anni precedenti l'entrata in vigore dell'All. B della L.R. n. 41 del 31/03/2015. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate dal richiedente pena la mancata assegnazione del relativo punteggio.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari assegnatari di alloggi di E.R.P. .

Per l'attribuzione del punteggio di cui sopra, il calcolo viene effettuato a partire dalla eventuale presenza in graduatoria definitiva del bando E.R.P. 2005 (graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 371 del 05/07/2007) così come previsto dall'All. B della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. .

Le condizioni di storicità di presenza in graduatoria devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente e non vengono rilevate d'Ufficio.

Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, verificherà successivamente d'Ufficio le suddette dichiarazioni.

ART. 7 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R. n. 96/96 e s.m.i..

ART. 8 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Il comune forma la graduatoria di assegnazione sulla base di punteggi di cui all'Allegato A della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. .

Il Comune, entro massimo 120 giorni, successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. I richiedenti che si trovano in condizione di parità di punteggio, verranno inseriti in graduatoria provvisoria a pari merito secondo l'ordine alfabetico.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario Responsabile del procedimento è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Pieve a Nievole per 30 giorni consecutivi.

Nei successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo pretorio gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione E.R.P. del comune di Pieve a Nievole (nominata con D.G.C. n. 19 del 09/02/2017), allegando contestualmente alla stessa eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando.

Entro massimo 60 giorni dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione E.R.P. unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro massimo 90 giorni da ricevimento degli atti e dei documenti la Commissione dovrà:

- decidere sui ricorsi, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda;
- formulare la graduatoria definitiva per l'assegnazione sulla base dei punteggi di cui all'All. B della Legge Regionale e del criterio di priorità di cui al comma 6 art. 12 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i.. In caso di nuclei familiari che hanno lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria dovrà seguire quanto prescritto al comma 6 dell'Art. 12 della L.R. 96/1996. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio (*Da tale sorteggio sono escluse le domande già presenti in graduatoria*);
- trasmettere la graduatoria definitiva per la sua approvazione.

La Graduatoria definitiva viene aggiornata con l'inserimento, in base al punteggio acquisito e ai criteri di priorità dei soggetti partecipanti al bando di aggiornamento.

La Graduatoria definitiva è formata dalle domande ammesse ai sensi del Bando e da quelle ancora presenti nella precedente graduatoria definitiva, che non siano state cancellate per perdita di requisiti o eventuale assegnazione. Qualora lo stesso nucleo familiare presenti domanda nonostante sia già collocato nella precedente graduatoria sarà considerata valida l'istanza col punteggio migliore.

A parità di punteggio le domande già presenti in graduatoria saranno collocate in posizione prioritaria rispetto a quelle presentate nel presente bando di aggiornamento anno 2018.

ART. 9 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

La graduatoria definitiva comunale generale è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta, comunali, salvo eventuali riserve previste per legge.

ART. 10 - CONTROLLI

Ai sensi dell'Art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'Art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e dell'Art. 33 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. .

ART. 11 - NORMA FINALE

Tutto ciò che non è specificato nel presente bando è integrato dalla L.R.T. 96/1996 e s.m.i. e dal "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune di Pieve a Nievole", approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 53 del 12.10.2016.

Il Responsabile del Settore
Gestione e Assetto del Territorio
F.to Geom. Daniele Teci